

Assicurazione Responsabilità Civile professionale per progettisti edili

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041



Prodotto: "R.C. Professionale - Ingegneri - Architetti - Geometri - Periti Edili"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta ai professionisti progettisti edili, quali: architetti, ingegneri, geometri e periti edili (singoli o studi associati). È previsto un normativo con garanzie di base a cui possono essere abbinate una o più Garanzie Complementari opzionali (alcune estensioni sono soggette al benessere dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato ?

✓ R.C. Professionale: Ingegneri - Architetti - Geometri - Periti Edili - Garanzia Base

R.C. Professionisti, è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta a professionisti progettisti edili, quali architetti, ingegneri, geometri e periti edili.

L'assicurazione è prestata, in regime "Claims Made"; per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato.

Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività); per la garanzia si considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

La polizza prevede una garanzia base R.C. Professionale, che è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'espletamento come libero professionista delle attività di progettista, direttore dei lavori e collaudatore svolte in qualità di ingegnere, architetto, geometra o perito edile, nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.

Prima della stipula del contratto può essere richiesta la compilazione di un questionario tecnico (Mod. 3589), che permette di valutare il rischio da assicurare; se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

La garanzia base è integrata dalle seguenti Condizioni Speciali (sempre operanti, salvo diversamente indicato in polizza):

- proprietà e conduzione dei locali nei quali si svolge l'attività;
- R.C. committenza;
- responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.);
- attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere svolte in conformità al D.Lgs. 81/2008;
- attività di consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008;
- consegna e prelievo documenti e pratiche;
- danni ai veicoli dei prestatori di lavoro o di terzi;
- danni da inquinamento accidentale;
- danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni da interruzione o sospensione di attività;
- perdite pecuniarie conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

La copertura assicurativa può essere ulteriormente integrata con le seguenti Garanzie Complementari (opzionali):

- ✓ **A01** - DANNI ALLE OPERE;
- ✓ **A02** - PERDITE PECUNIARIE CONSEGUENTI ALL'INIDONEITÀ DELL'OPERA. *(segue)*



Che cosa è assicurato ? *(segue)*

La polizza può essere stipulata da un singolo professionista o da uno studio associato. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata per la R.C. personale derivante ai singoli componenti, indicati in polizza, con esclusione dell'eventuale attività svolta in proprio dagli stessi al di fuori dello studio associato; il massimale di polizza è unico anche in caso di responsabilità di più Assicurati.

✓ Per tutte le garanzie

La polizza prevede, di norma, come parametro di premio il Fatturato (o compensi) del Contraente/Assicurato e, pertanto, è soggetta a regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo. Il premio minimo anticipato, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza si considera quale premio minimo di polizza comunque acquisito.



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato. La garanzia base prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Esclusioni", ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle singole clausole opzionali, Condizioni Speciali e/o Garanzie Complementari.

L'assicurazione non è valida se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza l'iscrizione, se prevista, al relativo albo professionale. Infine sono sempre esclusi dalla garanzia R.C. professionale i danni conseguenti a dolo dell'Assicurato.

* R.C. Professionale - Garanzia base

Di seguito alcune delle principali esclusioni R.C. Professionale ingegneri, architetti, geometri periti edili. L'assicurazione non è operante per i danni e per le perdite pecuniarie:

- * derivanti da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili;
- * derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- * derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- * verificatisi in occasione di maremoti o terremoti e simili, salvo i danni corporali imputabili a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici;
- * conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (salvo quanto espressamente previsto dalla specifica estensione perdite pecuniarie conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici). *(segue)*



Che cosa non è assicurato ? (segue)

Inoltre l'assicurazione non è operante per i danni e per le perdite pecuniarie:

- * conseguenti, relativamente agli stabilimenti industriali, alla progettazione e direzione di lavori di montaggio degli impianti specificatamente connessi all'attività produttiva svolgentesi nello stabilimento stesso, nonché al loro collaudo;
- * derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;
- * conseguenti a lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato o i soggetti "Persone non considerate terzi", sia socio, amministratore, associato in partecipazione o dipendente;
- * alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori (salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia opzionale A01 - DANNI ALLE OPERE);
- * derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate (salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia opzionale A02 - PERDITE PECUNIARIE CONSEGUENTI ALL'INIDONEITÀ DELL'OPERA);
- * subiti da macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- * da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- * a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto espressamente previsto dall'estensione per documenti in custodia);
- * derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non direttamente derivantegli dalla legge;
- * all'ambiente o conseguenti ad inquinamento (salvo quanto previsto dalla clausola Inquinamento accidentale);
- * derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 "Cantieri temporanei o mobili";
- * riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.Lgs. 81/2008 (salvo quanto espressamente previsto in polizza); (segue)



Che cosa non è assicurato ? (segue)

- * derivanti da incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti o dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci;
- * riconducibili alle disposizioni previste all'art. 30 della Legge 109/94 (c.d. "Legge Merloni") e successive modifiche (D.L. 101/1995, Legge 216/1995, D.M. 123/2004 e D.Lgs. 163/2006);
- * derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi, diversi dai locali dello studio professionale;
- * da interruzioni o sospensioni di attività (salvo quanto previsto dalla relativa Condizione Speciale).

* Condizioni Speciali

Di seguito alcune delle principali esclusioni delle Condizioni Speciali:

- * la garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per le malattie professionali; per i danni derivanti da sostanze radioattive, da campi elettromagnetici, da amianto o da esplosivi; per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e simili;
- * per la PROPRIETÀ E CONDUZIONE DEI LOCALI nei quali si svolge l'attività professionale, la garanzia non opera per i danni derivanti: da lavori di straordinaria manutenzione, di ampliamento o demolizione di fabbricati; da umidità, stitilicidio e in genere da insalubrità dei locali.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione, sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli eventuali scoperti e i relativi limiti di indennizzo/risarcimento previsti dal contratto per le singole garanzie. In fondo alle C.G.A. sono previste tabelle riassuntive dei limiti di copertura (limiti di indennizzo, scoperti e franchigie).

- ! La garanzia R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino al 50% del massimale per sinistro indicato in polizza per ogni prestatore di lavoro infortunato.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione R.C.T. è valida per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. progettazione di opere escluse, salvo patto speciale: es. gallerie, dighe, ferrovie, ecc.). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio e/o se dovuto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.

In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.